


SERVIZIO BIODIVERSITA'

MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI MARINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Allegato 1

Relazione



Agosto 2019

SERVIZIO BIODIVERSITA'

Coordinatori

Luciano Sulli

Direttore del Servizio biodiversità - Regione FVG

Pierpaolo Zanchetta

Posizione organizzativa tutela ambienti naturali ed aree protette - Regione FVG

Misure di conservazione, schede azione

Umberto Fattori -*Servizio biodiversità - Regione FVG*

Michela Tomasella -*Servizio biodiversità - Regione FVG*

Pierpaolo Zanchetta -*Servizio biodiversità - Regione FVG*

Con la collaborazione di:

Annalisa Falace - Dipartimento di Scienze della Vita—UNITS

Saul Ciriaco - Area Marina Protetta di Miramare

Maurizio Spoto - Area Marina Protetta di Miramare

Paola Del Negro —OGS

Aa.VV.—ARPAFVG

Foto di copertina : S. Ciriaco

INDICE

Premessa tecnico - amministrativa.....	2
Misure di Conservazione	2
Rete Natura 2000	2
Misure di conservazione e obiettivi sito-specifici	4
Schede delle Misure di conservazione.....	5
Normativa di riferimento	11
Il Processo partecipativo.....	14
Elenco allegati	15

Premessa tecnico - amministrativa

Misure di Conservazione

Il presente documento individua le Misure di conservazione sito specifiche dei siti della Regione biogeografica continentale marini del Friuli Venezia Giulia secondo quanto previsto dalla L.R. 7/2008 in attuazione della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

Rete Natura 2000

La Rete Natura 2000 è costituita da Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e da Zone di protezione speciale (ZPS), previsti rispettivamente dalle comunitarie "Direttiva Habitat" (Direttiva 92/43/CEE) e "Direttiva Uccelli" (Direttiva 79/409/CEE sostituita da Direttiva 2009/147/CE).

Ogni sito della rete Natura 2000 è individuato dal codice identificativo, il nome, il perimetro e i dati tecnici sono raccolti in una scheda tecnica descrittiva denominata Formulario Standard Natura 2000. Gli elementi contenuti nel Formulario standard Natura 2000 e le modalità di compilazione sono disciplinate da Decisioni della Commissione Europea, cambiate negli anni: dal 2007 al 2011 vigeva la Decisione 1997/266/CE: *Commission Decision of 18 December 1996 concerning a site information format for proposed Natura 2000 sites* mentre dal 2011 ad oggi i Formulari sono predisposti secondo quanto previsto dalla Decisione 2011/484/UE: *Commission Implementing Decision of 11 July 2011 concerning a site information format for Natura 2000 sites (notified under document C(2011) 4892)*.

I dati tecnici di maggiore importanza ai fini di salvaguardare la biodiversità riguardano la presenza, la consistenza e lo stato di conservazione di Habitat e specie di Allegato I, II e IV della Direttiva 92/43/CE "Habitat". Il Formulario, inoltre, individua gli obiettivi di conservazione prioritari del sito.

Il Servizio biodiversità, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 della Dir. 92/43/CEE dal momento dell'istituzione della rete Natura 2000 regionale provvede ad effettuare studi e alla sorveglianza dello stato di conservazione di specie ed habitat.

Il processo di individuazione dei Siti Natura 2000 della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia è completato, la salvaguardia della biodiversità deve essere perseguita attraverso l'applicazione di misure per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario, considerando anche le esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali.

La costituzione di una rete ecologica europea (Rete Natura 2000) prevede la tutela coerente di habitat sia naturali che seminaturali, introducendo e sottolineando il principio della conservazione della biodiversità attraverso l'integrazione della tutela di habitat e specie con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni.

La Direttiva prevede che gli Stati membri adottino, nei Siti Natura 2000, delle "Misure di conservazione" e all'occorrenza dei "Piani di gestione" per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie.

Le Misure di conservazione sono uno strumento caratterizzato da un iter di approvazione relativamente semplificato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 7/2008, che prevede l'approvazione della Giunta Regionale, sentiti il Comitato tecnico-scientifico e il Comitato faunistico regionale e l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'individuazione delle Misure di conservazione di cui al presente documento è stata effettuata sulla base di un confronto gli esperti del settore di biologia marina del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste, OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) e Area

marina protetta di Miramare. Il processo di individuazione delle misure ha visto inoltre coinvolti gli enti locali interessati territorialmente dai Siti della regione biogeografica continentale marini e le associazioni di categoria del settore ittico maggiormente rappresentative a livello regionale raggruppate nella "Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Compartimento marittimo di Monfalcone".

Le misure sono state esposte sotto forma di bozza, discusse e conseguentemente elaborate nella loro forma definitiva, nel rispetto di:

- linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
- criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;
- indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla DGR del 20 maggio 2011, n. 922;
- usi, costumi e tradizioni locali.

Si riportano di seguito altre fonti bibliografiche consultate:

- Biondi E., Blasi C. (a cura di) (2009) – Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE <http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp>;
- Poldini L., Oriolo G., Vidali M., Tomasella M., Stoch F. & Orel G. (2006) - Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia. Strumento a supporto della valutazione d'impatto ambientale (VIA), ambientale strategica (VAS) e d'incidenza ecologica (VIEc). Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici – Servizio valutazione impatto ambientale, Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Biologia, <http://www.regione.fvg.it/ambiente.htm>;
- Regione Friuli Venezia Giulia (2013) – Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina della Regione Friuli Venezia Giulia;
- Regione Friuli Venezia Giulia (2008) – Manuale di indirizzo per la gestione delle aree tutelate del Friuli Venezia Giulia;
- Regione Friuli Venezia Giulia (1999) – Aree naturali protette nel Friuli Venezia Giulia;
- Piani di gestione dei siti Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia approvati, adottati ed in corso di realizzazione.

La redazione delle Misure e il processo partecipativo e consultivo sono stati realizzati dall'amministrazione regionale e, nello specifico, dal Servizio biodiversità. Le Misure sono state ulteriormente perfezionate in base agli approfondimenti tecnici emersi durante gli incontri con altri uffici competenti dell'Amministrazione regionale e con le Amministrazioni comunali. La stesura delle Misure definitive ha tenuto conto delle osservazioni pervenute dai portatori di interesse coinvolti nel processo partecipativo, come evidenziato nella tabella allegata.

Valutazione di Incidenza

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CE "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo". Tale procedimento è disciplinato in regione Friuli Venezia Giulia dalla DGR 1323/14 recante gli "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza".

Alcune misure di conservazione citano espressamente la necessità di esperire tale procedimento, ciò tuttavia non esclude automaticamente la valutazione nei casi non espressamente previsti.

Gestione di Rete Natura 2000

Ai sensi della L.R. 7/2008, la gestione delle aree della Rete Natura 2000 spetta alla Regione. Nei territori dei Siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve si applicano le norme di tutela previste per tali aree. La Rete Natura 2000 non sostituisce infatti il sistema delle aree protette, ma con questo si integra mantenendo obiettivi parzialmente distinti. Parchi e riserve naturali tutelano aree a grande naturalità e promuovono uno sviluppo locale coerente con le caratteristiche ambientali dei luoghi. La Rete Natura 2000 riunisce tali aree ad altre aree naturali, ma anche ad aree agricole, per formare una rete più estesa che privilegia la tutela della biodiversità, così come definita a scala europea. Laddove sussiste una coincidenza tra area protetta (definita ai sensi della Legge 394/91 e della L.R. 42/96) e un Sito Natura 2000, la pianificazione dell'area protetta (es. piano di conservazione e sviluppo) deve considerare adeguatamente i principali obiettivi di conservazione di Natura 2000. L'ente gestore può adottare le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'area protetta.

Finanziamento di Rete Natura 2000

Per quanto concerne le possibilità di finanziamento, dato l'impatto transfrontaliero della protezione della biodiversità, la Commissione europea propende per un regime di cofinanziamento comunitario di Natura 2000 ("Finanziamento di Natura 2000" [COM(2004) 431]). Dopo aver esaminato diverse possibilità di finanziamento (utilizzo dei fondi esistenti o creazione di un fondo ad hoc), la Commissione considera che il migliore approccio è quello di attingere ai vari fondi attualmente esistenti (con conseguente integrazione di Natura 2000 in altre politiche comunitarie pertinenti). Essa ritiene che, in ragione a un simile approccio, la gestione dei siti designati dovrebbe far parte delle politiche comunitarie più vaste in materia di gestione del territorio (segnatamente politica agricola comune e politica di sviluppo rurale e regionale) e che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire le loro priorità e di definire politiche e provvedimenti che siano armonici alle rispettive peculiarità nazionali e regionali; questo dovrebbe portare ad evitare la proliferazione e la sovrapposizione di più strumenti di finanziamento comunitari. Fra gli strumenti finanziari attivabili si citano ad es. il Fondo agricolo europeo di sviluppo rurale (FEASR), lo Strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) e con specificità ai siti a mare il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).


Misure di conservazione e obiettivi sito-specifici

L'individuazione delle misure di conservazione è stata effettuata seguendo un preciso percorso metodologico.

Dapprima, con riferimento alle informazioni tecnico-scientifiche riportate nei Formulare Standard del sito sono individuati habitat e specie la cui presenza è significativa e il loro stato di conservazione. Tenendo presente che la Direttiva 92/43/CEE prevede il raggiungimento/mantenimento di uno stato di conservazione buono di habitat e specie a livello di sito e avendo come riferimento lo stato di conservazione ed il trend definiti per regione biogeografica dal III Report art. 17 sono stati definiti gli obiettivi sito-specifici.

Il raggiungimento degli obiettivi viene effettuato tramite l'individuazione di misure di conservazione mirate a contenere o eliminare determinate pressioni/o minacce che insistono nel sito e possono portare al deterioramento dello stato di conservazione di habitat e specie. L'individuazione delle misure di conservazione avviene in funzione alle esigenze ecologiche di habitat e specie che possono essere differenti.

In sintesi il percorso metodologico è così riassunto:



La sintesi dello schema seguito è riportata in Allegato 3.

Schede delle Misure di conservazione

Per la redazione delle schede delle Misure di conservazione è stata seguita una nuova metodologia rispetto alle vigenti Misure di conservazioni dei siti continentali e alpini terrestri.

La Regione ha iniziato a lavorare alla redazione delle misure di conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 già nel 2005. Nel corso di dieci anni la Regione ha realizzato o commissionato numerosi piani di gestione, che inevitabilmente sono stati prodotti sulla base di modelli diversi: dapprima sulla base delle linee guida emanate nel 2000 dal Ministero dell'ambiente, che prevedevano la redazione di schede di misura corpose e articolate; poi via via semplificando lo schema di riferimento, per arrivare al formato "snello" e leggibile. **Obiettivo** e **Pressioni/minacce** sono stati approvati nel frattempo dalla Regione.

I contenuti tecnico-normativi delle misure nei vari piani sono spesso simili se non identici, ma la forma cambia in maniera significativa a seconda degli estensori dei piani e del momento storico in cui i piani sono stati redatti. Alle volte le misure sono ridondanti o troppo generiche rispetto a specifici contesti.

È emersa quindi l'esigenza di ricondurre tutte le misure contenute nei piani a un modello semplice, di chiara ed immediata lettura, anche al fine di organizzare tutte le informazioni in un database.

Il lavoro è stato organizzato in due parti:

1. riorganizzazione del database "Habitat" predisposto da Insiel
2. standardizzazione delle misure di gestione specifiche

Riorganizzazione del database predisposto da Insiel

Ciascuna misura di conservazione specifica individuata è incasellata in un sistema logico di relazioni basato su Assi strategici, Misure generali, Obiettivi specifici e Misure specifiche.

Al momento dell'inserimento nel database di una misura, è necessario dapprima individuare l'obiettivo specifico della misura.

Gli obiettivi specifici sono stati classificati nelle seguenti categorie:

tutela e gestione habitat
tutela e gestione habitat codici.1 habitat costieri e vegetazioni alofitiche
tutela e gestione habitat codici.2 dune marittime e interne
tutela e gestione habitat codici.3 habitat d'acqua dolce
tutela e gestione habitat codici.4 lande e arbusteti temperati
tutela e gestione habitat codici.5 macchie e boscaglie di sclerofille (matorall)
tutela e gestione habitat codici.6 formazioni erbose naturali e seminaturali
tutela e gestione habitat codici.7 torbiere alte torbiere basse e paludi basse
tutela e gestione habitat codici.8 habitat rocciosi e grotte
tutela e gestione habitat codici.9 foreste
tutela e gestione agroecosistema
tutela e gestione specie flora Plants
tutela e gestione specie licheni Lichens
tutela e gestione specie funghi Funghi
tutela e gestione fauna
tutela e gestione fauna - invertebrati Invertebrates
tutela e gestione fauna - pesci Fish
tutela e gestione fauna - anfibi Amphibians
tutela e gestione fauna - rettili Reptiles
tutela e gestione fauna - avifauna Birds
tutela e gestione fauna - mammiferi Mammals
tutela e gestione fauna - mammiferi Mammals - chiroterti
tutela e gestione fauna - mammiferi Mammals - grandi carnivori
MG di contrasto a pressioni derivanti da: A Agricoltura
MG di contrasto a pressioni derivanti da: B Foreste
MG di contrasto a pressioni derivanti da: C attività estrattive e produzione di energie
MG di contrasto a pressioni derivanti da: D Trasporti e linee di servizi (costruzione ed esercizio)
MG di contrasto a pressioni derivanti da: E urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale
MG di contrasto a pressioni derivanti da: F risorse biologiche escluse agricoltura e selvicoltura
MG di contrasto a pressioni derivanti da: G intrusione umana e disturbo
MG di contrasto a pressioni derivanti da: H inquinamento
MG di contrasto a pressioni derivanti da: I altre specie e geni invasivi o problematici
MG di contrasto a pressioni derivanti da: J modificazione sistemi naturali
MG di contrasto a pressioni derivanti da: K processi biotici e abiotici naturali
MG di contrasto a pressioni derivanti da: L eventi geologici e catastrofi naturali
MG di contrasto a pressioni derivanti da: M Cambiamenti climatici

La denominazione degli **obiettivi** segue da una parte la gerarchia tassonomica (per habitat e specie) e dall'altra le classificazioni dei fattori di pressione previste dal formulario standard europeo.

Ciascuna misura specifica viene quindi attribuita ad una tipologia di **misura generale** secondo le seguenti categorie:

RE divieto di trasformazione di uso del suolo
RE limitazione all'accesso ai luoghi
RE limitazione di attività nel tempo
RE restrizioni a determinate categorie di fruitori

IN incentivo diretto
 IN incentivo indiretto
 IN indennità
 PD programma didattico
 PD divulgazione
 MR monitoraggio specie flora
 MR monitoraggio specie fauna
 MR monitoraggio pressioni
 IA interventi attivi - accordi contrattuali
 IA interventi attivi - gestione diretta Ente gestore

Ciascuna misura specifica va quindi incardinata in un solo asse strategico. Gli **assi strategici** sono stati classificati in 6 categorie:

1. Tutela e gestione habitat
2. Tutela e gestione specie
3. Tutela e gestione condizioni abiotiche (azioni esclusive sul livello abiotico)
4. Contenimento e controllo di pressioni e minacce
5. Valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile
6. Conservazione e ripristino delle connessioni nella Rete ecologica regionale

Standardizzazione delle misure di gestione specifiche di piano

Per ogni tema sono state elencate le misure specifiche. Sulla base dei contenuti delle diverse misure specifiche in piani diversi ma afferenti al medesimo tema, il contenuto della misura specifica è stato standardizzato con una misura “madre”, recante i contenuti minimi e comuni a tutte le misure affini contenute nei diversi piani, e eventualmente una o più misure “figlie” che ai contenuti della misura madre aggiungono uno o più contenuti specifici. Le misure “figlie” hanno per lo più contenuti addizionali e non alternativi rispetto alla misura “madre”.

A titolo di esempio, all'interno del tema “ancoraggio” la misura regolamentare RE che riguarda il divieto è stata gestita così:

REG11.0	Fruizione; Caccia e Pesca	RE	Madre	ANCORAGGIO. Divieto di ancoraggio sull'affioramento roccioso (evitando quindi di intaccare la parte rocciosa)
REG11.1	Fruizione; Caccia e Pesca	RE	Figlia	ANCORAGGIO. Divieto di ancoraggio nelle aree interdette salvo deroghe concesse dal soggetto gestore
REG11.2	Fruizione; Caccia e Pesca	RE	Madre	ANCORAGGIO. Divieto di ancoraggio sull'affioramento roccioso (evitando quindi di intaccare la parte rocciosa) e sulle praterie di Posidonia oceanica

La misura REG 11.0 (RE = regolamentare, G = MG di contrasto a pressioni derivanti da: G intrusione umana e disturbo, 11 = numero progressivo, 0 = misura madre) è la misura “madre” e

riporta la previsione minima per la disciplina del mantenimento dei punti d'acqua, ovvero il solo rispetto dell'epoca di intervento.

Le misure "figlie" (11.1, 11.2, ...) introducono ulteriori regole da rispettare nell'esecuzione dell'intervento: nella 11.1 vale il divieto salvo deroghe concesse dal soggetto gestore, mentre nella 11.2 il divieto vale anche sulle praterie di Posidonia oceanica.

Il DB Habitat è eventualmente implementato con le liste valori aggiornate (assi strategici, misure generali, obiettivi, ecc.), ed è continuamente migliorato alla luce di eventuali aspetti che emergono durante il processo condiviso di stesura delle misure.

Nella realtà una stessa misura specifica può soddisfare più obiettivi ed essere potenzialmente inserita in più assi strategici. Tuttavia per garantire una maggiore linearità applicativa, la struttura del DB è stata predisposta per consentire l'attribuzione a ogni misura specifica di un solo obiettivo e un solo asse.

Il sistema impone quindi di individuare per ciascuna misura l'obiettivo prevalente e l'asse strategico prevalente. Questo comporta necessariamente la necessità di individuare criteri operativi comuni ai vari tecnici istruttori per inserire le misure dei diversi piani nel DB. Sulla base del confronto tra istruttori si è comunque deciso di richiedere a Insiel uno sviluppo dell'applicativo per consentire di inserire anche ulteriori obiettivi secondari.

Già a livello di DB inoltre alcune associazioni possibili tra assi strategici e misure generali vengono imposte, per cui non tutte le tipologie di misure generali possono essere rinvenute in tutti gli assi strategici.

Per ogni habitat e specie o per gruppi omogenei degli stessi è stata quindi redatta una Scheda che ne riporta le principali caratteristiche/esigenze ecologiche, le Misure di conservazione e l'eventuale ricaduta delle stesse sul Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). Ai sensi della L.R. 7/2008 le Misure prevalgono infatti sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica.

In Allegato 2 è riportato un inquadramento cartografico dei Siti della regione biogeografica continentale marini della Regione Friuli Venezia Giulia.

I siti sono individuati rispettivamente:

- Con DGR 1151/2011 è individuato il sito "IT3340007 - Area Marina di Miramare"
- Con DGR 1623/2012 è individuato il sito "IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli"
- Con DGR 945/2013 è individuato il sito IT3330008 - "Relitti di Posidonia presso Grado"

Il sito «Trezze San Pietro e Bardelli» è stato «riperimetrato» al fine di farlo aderire ai limiti amministrativi delle acque marine con DGR 439/2016 presentato alla «Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Compartimento marittimo di Monfalcone» in data 24 settembre 2015.

Le Misure sono organizzate per Sito (Allegati n. 4, 5, 6), assumendo così la caratteristica di sito-specificità. Le schede di ciascun SIC presentano un quadro riassuntivo delle caratteristiche del sito, corredato da carta di localizzazione sul territorio regionale e specificazione delle tipologie di habitat presenti al suo interno, seguono le schede delle Misure di conservazione conferenti con il Sito.

Per evitare il degrado di alcuni habitat, nonché la perturbazione di alcune specie che hanno motivato l'individuazione di alcuni Siti, è stato necessario introdurre Misure di conservazione che, per trovare applicazione sul territorio, presuppongono un'approfondita conoscenza della distribuzione degli habitat e delle specie presenti nel Sito. Pertanto, in alcuni casi, si è deciso di rimettere al soggetto gestore del Sito la possibilità di introdurre ulteriori specificazioni/determinazioni.

Le Misure di conservazione appartengono alle seguenti categorie:

- RE - REGOLAMENTAZIONE: disciplina le attività interne ai Siti; oltre alle misure specifiche, in questa categoria sono riprese e nel caso contestualizzate normative vigenti
- GA - GESTIONE ATTIVA: linee guida, programmi d'azione o interventi diretti realizzabili da parte delle pubbliche amministrazioni o da parte di privati
- IN - INCENTIVAZIONE: proposta di incentivi a favore delle misure
- MR - MONITORAGGIO: delle specie, degli habitat, dell'efficacia delle misure

- PD - DIVULGAZIONE: piani di divulgazione, sensibilizzazione e formazione rivolti alle diverse categorie interessate

Normativa di riferimento

Le Misure di conservazione contenute nel presente documento sono coerenti con le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) di cui all'art. 2 "Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)" del DM 17.10.2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".

Nei siti Natura 2000 marini del FVG trovano inoltre applicazione le norme di tutela di seguito riportate:

- le misure di conservazione generali nelle ZPS di cui all'art. 3 della L.R. 14 giugno 2007, n. 14 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)"
- le norme di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria di cui all'art. 59 "Divieti" della L.R. 23.04.2007, n. 9 "Norme in materia di risorse forestali"
- le norme di tutela relative alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo di cui al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio

Si riportano di seguito le Misure di conservazione generali vigenti nelle ZPS di cui all'art. 3 della L.R. 14 giugno 2007, n. 14, applicabili nella regione biogeografica continentale del FVG:

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;

b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21, c. 1, della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 21, c. 1 bis, della legge regionale n. 7/2008 per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nei siti di cui all'articolo 6, comma 3, possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), previa valutazione d'incidenza e adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000:

a. l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari;

b. la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a., per finalità di rinaturalizzazione delle medesime.

c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;

d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;

e) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;

f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;

g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;

h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);

k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;

k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

k quinquies) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

k sexies) l'esercizio della pesca con reti da traino, (incluse quelle denominate tratte), draghe, cianciole, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi e' soggetto alla valutazione di incidenza.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.

5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonchè gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti e' comunque ammessa.

6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, e' basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

Si riportano di seguito le norme di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria di cui alla L.R. 23.04.2007, n. 9:

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, e' fatto divieto di:

- a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;
- b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le specie animali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna e' fatto divieto di:

- a) catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d) danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;
- e) detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.

4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.

5. E' vietato introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e successive modifiche.

Si riportano di seguito le norme di tutela relative alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo di cui agli artt. 4.1 e 4.2 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio

4.1 È vietata la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine.

4.2 È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl.

Il Processo partecipativo

Come previsto dall'art. 10 della L.R. 7/2008, l'individuazione Misure di Conservazione dei Siti marini della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia (MCS) è stata elaborata attraverso un processo partecipativo con gli enti locali interessati e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto di:

- a) linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
- b) criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;
- c) indirizzi metodologici regionali di cui alla DGR 922/2011;
- d) usi, costumi e tradizioni locali.

La consultazione e il confronto con i "portatori di interesse" si sono svolti nel corso di incontri tenutisi presso la sede della Regione FVG di Udine e presso il comune di Grado. In particolare

- 01.03.2018, Udine - "Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Compartimento marittimo di Monfalcone"
- 17.10.2018, Udine - "Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Compartimento marittimo di Monfalcone"
- 25.10.2018, Grado – Enti locali e altri portatori di interesse
- 04.12.2018, Udine - "Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Compartimento marittimo di Monfalcone"

Come previsto dall'art. 10 della L.R. 7/2008 le misure di conservazione "sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all' articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)".

- 19.12.2018 - Comitato tecnico-scientifico – parere favorevole
- 20.12.2018 - Comitato faunistico regionale – parere favorevole

Elenco allegati

2 - Cartografia dei siti Natura 2000

3 – Tabella degli obiettivi sito-specifici

4 – Misure sito-specifiche del sito “IT3330008 - Relitti di Posidonia presso Grado”

5 - Misure sito-specifiche del sito “IT3330009 - Trezze San Pietro e Bardelli”

6 - Misure sito-specifiche del sito “IT3340007 - Area marina di Miramare”

7 – Carta della localizzazione delle Misure REF26 e REF27 del sito “IT3330009 – Trezze San Pietro e Bardelli”

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE